

# COMUNE DI MESAGNE

## Regolamento di Polizia Comunale

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Il presente "Regolamento di Polizia Comunale" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

#### Art. 2 - Funzioni di Polizia Comunale.

- 1) Le funzioni amministrative di polizia comunale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato od altri enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti.

#### Art. 3 - Oggetto e applicazione

- 1) Il Regolamento di Polizia Comunale, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) quiete pubblica e privata;
  - d) protezione e tutela degli animali;
  - e) esercizi pubblici.
- 2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

#### Art. 4 – Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) i monumenti e le fontane monumentali;
  - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilita' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attivita' lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### Art. 5 - Concessioni e autorizzazioni

- 1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, secondo le rispettive competenze.
- 2) L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalita' di utilizzazione, ovvero in relazione all'attivita' che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3) Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
- 4) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
- 5) Il Sindaco puo' revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonche' quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### Art. 6 – Vigilanza

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonche', in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari.
- 2) Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando cio' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

#### Art. 7 – Sanzioni amministrative

- 1) Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 “ Modifiche al sistema penale” e successive modifiche.
- 2) L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Servizio, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.
- 3) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.
- 7) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 8) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

## TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### Art. 8 - Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

#### Art. 9 - Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”, approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.
- 7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 10 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00.

## Art. 11 - Atti vietati sul suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
  - a) lavare i veicoli di qualsiasi genere, effettuare sversamenti di sostanze liquide e simili;
  - b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
  - c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1 comma 2) che nelle parti di comune o di altrui uso;
  - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
  - g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
  - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
  - j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
  - k) gettare o depositare nelle aree e negli spazi indicati dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe, svuotare portacenieri di veicoli, gettare tagliandi di controllo della sosta, volantini pubblicitari e carta in genere, rifiuti o materie di qualsiasi specie atte ad imbrattare od insudiciare tali aree;
- 2) La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 3) La violazione di cui al comma 1, punti g), k), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Art. 12 - Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro.

- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) La violazioni di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00.

#### Art. 13 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 14 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
  - d) mettere i piedi sulle panchine;
  - e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori, paline della segnaletica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
  - f) Sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

#### Art. 15 - Aree verdi

- 1) Nelle aree verdi, nella Villa Comunale e nei giardini pubblici in genere, è vietato:
  - a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli, nonché delle biciclette ad eccezione di quelle utilizzate da bambini fino a 6 anni;
  - b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
  - c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;

- d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.
  - e) introdurre cani sprovvisti di guinzaglio e museruola;
  - f) appoggiare i piedi sulle panchine, sporcarle o danneggiarle in qualsiasi modo;
  - g) far scoppiare petardi o qualsiasi altro genere di botti o accendere fuochi di qualsiasi natura;
  - h) effettuare qualsiasi gioco, in particolare con pallone, che possa arrecare disturbo o molestia ai frequentatori della area verde;
- 2) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

#### Art. 16 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi e, nell'eseguire lavori od altre operazioni, il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) , 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

#### Art. 17 - Pubblicità mobile in vista delle strade

- 1) La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui lati o sul retro di veicoli lasciati in sosta lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario, quando la sosta del veicolo venga protratta oltre le 5 giornate.
- 2) Tale fattispecie è infatti riconducibile alla previsione del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 23 C.d.S., comma 4 nel momento in cui tali veicoli diventano "statici", cioè nel caso di sosta prolungata.
- 3) Pertanto, superata la durata di sosta prevista nel comma 1), sarà necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, in difetto la stessa sarà trattata come "impianto di pubblicità o propaganda", ai sensi dell'art. 47, comma 8, del Regolamento del C.d.S.
- 4) La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa prevista dal D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 23 C.d.S., comma 4.

#### Art. 18 - Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.
- 3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo.

#### Art. 19 - Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 20 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 21 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi

- 1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 22 - Battitura di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 .

### TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE

#### Art. 23 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

- 1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

#### Art. 24 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

#### Art. 25 - Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 26 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

#### Art. 27 - Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio urbano, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano la sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 28 - Tutela della quiete

- 1) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico").
- 2) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
- 3) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

- 4) Dalle ore 22,00 alle ore 7,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 5) E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno.
- 6) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
- 8) La violazione di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da €258,00 a €10.329,00, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della l. n. 447/95.

#### Art. 29 - Schiamazzi

- 1) Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
- 2) Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

#### Art. 30 - Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, potranno essere esercitate esclusivamente:
  - nel periodo dell'ora legale dalle ore 6,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
  - nel restante periodo dalle ore 6,00 alle ore 20,00;
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

6) La violazione di cui al comma 4) comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.10, comma 3, della Legge 447/95.

#### Art. 31 - Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti

1) La collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti lungo le strade pubbliche e gli spazi e le aree pubbliche, deve essere effettuata nei punti appositamente individuati. A tal fine il settore comunale competente provvede a richiedere parere al settore Polizia Municipale il quale verifica l'idoneità della collocazione del cassonetto sotto l'aspetto della sicurezza stradale.

2) E' vietato spostare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati e contrassegnati, ove possibile, dalla segnaletica prescritta dagli articoli 68 e 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

3) Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 .

#### Art. 32 - Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 30 minuti complessivi.

2) Sulle aree di cui all'art.1 , comma 2), fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.

4) La violazione di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

#### Art. 33 - Uso di macchine da giardino

1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Di sabato e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

2) La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e la cessazione immediata dell'attività.

#### Art. 34 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art.35 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

- 1) I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
- 2) I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
- 3) I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati all'interessato e competente settore comunale Ecologia ed Ambiente almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente settore comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- 4) I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.
- 5) Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 1 e comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 .
- 6) Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo omettendo la comunicazione di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 .
- 7) Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo in condizioni di vento o brezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
- 8) Chiunque non ottempera all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti autorità è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

### TITOLO V ANIMALI

#### Art. 36 - Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00.

#### Art. 37 - Custodia, tutela e pascolo degli animali

- 1) E' vietato:
  - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
  - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 comma 2);
  - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
  - d) nelle strade del centro abitato effettuare attività di equitazione, o comunque spostarsi a cavallo di animali da sella, al di fuori delle manifestazioni appositamente autorizzate. E' ammessa la conduzione a mano dell'animale ed il traino di veicoli, secondo le prescrizioni del Codice della Strada.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
- 4) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
- 5) E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.
- 6) E' vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombe al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi, fatta salva la possibilità di provvedere in tal senso da parte dell'Amministrazione Comunale. E' altresì vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.
- 7) Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
- 8) Le violazioni di cui al comma 1) comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) La violazione di cui ai commi da 2) a 7) comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

#### Art. 38 - Detenzione di cani

- 1) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
- 2) I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro in plastica, od altri prodotti similari, dentro cui depositare gli escrementi.
- 3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola. Per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
- 4) E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, nei settori destinati a giochi per bambini.
- 5) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

- 6) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
- 7) I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
- 8) Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.
- 9) Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 7 è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 50,00 .

## TITOLO VI POLIZIA ANNONARIA

### Art. 39 - Vendita con consumo immediato

- 1) Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge 287/91.

### Art. 40 - Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €77,00 a €462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### Art. 41 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale può essere svolta l'attività di vendita in forma itinerante, ad esclusione delle strade indicate in apposita ordinanza sindacale, compatibilmente con quanto altro previsto dalla Legge 14/98 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio";
- 2) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato anche nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, così come

individuare dagli strumenti urbanistici comunali, nelle fasce di rispetto cimiteriale, e nel centro storico come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali .

- 3) Laddove consentito, la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata :
  - a) compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;
- 4) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:
  - a) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
  - b) La concessione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 5) E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita
- 6) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 7) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.
- 8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 9) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 10) Esclusivamente per manifestazioni di natura straordinaria, l'Autorità Comunale potrà autorizzare l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche su qualsiasi area pubblica del territorio comunale anche in deroga a quanto sopra.
- 11) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi, laddove non previsto da apposite disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €50,00 a €300,00.
- 12) In caso di violazione con recidiva alle disposizioni di vendita su aree pubbliche di cui al comma 1°, può essere disposta la sanzione accessoria della confisca delle merci poste in vendita, in quanto cose servite a commettere l'infrazione, ai sensi dell'art. 20 comma 3° della legge 689/81. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

#### Art. 42 - sequestro e confisca merci

- 1) La disposizione prevista al comma 12 dell'articolo precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
- 2) Gli organi addetti al controllo procedono al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/91.
- 3) Avverso il sequestro può essere proposta opposizione, anche immediata, comunque non oltre il termine di trenta giorni.
- 4) Entro i dieci giorni successivi il Responsabile dell'ufficio Attività Produttive emette ordinanza motivata con la quale accoglie, disponendo il dissequestro, o rigetta, disponendo la confisca, il ricorso. Trascorso inutilmente tale termine l'opposizione si intende accettata ed il Responsabile dell'ufficio Attività Produttive, qualora non siano stati presentati scritti difensivi,

entro i successivi quindici giorni, emette Ordinanza di dissequestro.

- 5) L'eventuale restituzione delle cose sequestrate può essere disposta, altresì, con l'emissione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio.
- 6) Se le cose sequestrate possono alterarsi, il Responsabile dell'ufficio Attività Produttive, previa comunicazione del personale di vigilanza intervenuto, se ritiene di dover mantenere il sequestro, autorizza la loro devoluzione in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, o distruzione disponendo l'esecuzione di eventuali fotografie.
- 7) L'opposizione all'ordinanza di confisca può essere proposta in giorni 30 dalla data di notifica, trascorsi i quali l'amministrazione provvederà all'iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate; entro tale termine è possibile proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Mesagne.
- 8) Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile il Responsabile dell'ufficio Attività Produttive dispone, con ordinanza, l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate, da eseguirsi a cura dell'ufficio di vigilanza intervenuto. Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'Agenzia delle Entrate e devolute all'erario.
- 9) Nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Responsabile del Comando di Polizia Municipale le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a €1000. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro.
- 10) Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione, con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento viene disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.

#### Art. 43 - Servizi igienici nei locali pubblici

- 1) Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

#### Art. 44 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

- 1) Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
- 2) I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
- 3) Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.
- 4) Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli

stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

#### Art. 45 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico)

- 1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

### TITOLO VII VARIE

#### Art. 46 - Cortei funebri

- 1) Lo svolgimento del corteo funebre è consentito soltanto dall'abitazione ove trovasi l'estinto fino alla Parrocchia o altro luogo di culto per la celebrazione del rito funebre religioso, e dovrà percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale. Successivamente il feretro e la salma del defunto sarà trasportata direttamente al cimitero con il carro funebre ad andatura di normale circolazione al fine di non intralciare il traffico cittadino.
- 2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da €77,00 a €462,00.

#### Art. 47 - Accattonaggio

- 1) E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, nei pressi dei luoghi di culto, nonché nei pressi ed all'interno dei cimiteri.
- 2) E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.
- 3) La violazione di cui ai commi 1) e 2), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

#### Art. 48 - Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le aree destinate a verde pubblico, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero

delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

2) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

#### Art. 49 - Disciplina del cantiere edile

1) Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile, di dimensioni non inferiori a m. 0,80 x 1,25, con l'indicazione:

- a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- b) degli estremi del Permesso di Costruire o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare degli atti abilitativi a costruire;
- c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.

Tale cartello, che può riportare altre indicazioni oltre a quelle sopra specificate (ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori), è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2) Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione gli atti abilitativi a costruire, corredati degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. Deve inoltre essere tenuta a disposizione la documentazione prescritta dalla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 articolo 5 e s.m.i. ed ogni eventuale altra autorizzazione necessaria per il conseguimento dei titoli abilitativi a costruire.

3) Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili ai funzionari incaricati ogni volta si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. I funzionari peraltro possono accedere anche in proprietà private prive di atti autorizzativi nel caso in cui esistano circostanziate segnalazioni che forniscano elementi tali da far supporre la realizzazione di opere abusive, o situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

4) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia.

#### Art.50 - Divieto di introduzione di oggetti accessi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

- 1) E' vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, ceneri non completamente spente, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.
- 2) Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

#### Art. 51 - Occupazione per traslochi

- 1) L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente settore della Polizia Municipale.
- 2) Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 5 giorni prima della data delle operazioni di trasloco.
- 3) Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al Settore Polizia Municipale almeno 5 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
- 4) L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. E' a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
- 5) Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
- 6) La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'effettuazione di operazioni di trasloco che si svolgono all'interno della Zona a Traffico Limitato, vale quale permesso per l'accesso e la sosta nella predetta zona per il tempo strettamente necessario alla durata delle operazioni.
- 7) Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di svolgimento del mercato.
- 8) Chiunque svolge operazioni di trasloco in violazione di quanto previsto ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00
- 9) Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico in mancanza della prescritta concessione è punito, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### Art. 52 - Ingresso abusivo in strutture comunali

- 1) Fatte salve le disposizioni penali, è vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, istituti scolastici, etc.
- 2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione da €25,00 a €150,00.

#### Art. 53 - Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Abrogazioni di norme.

1) Con l'approvazione del presente regolamento di Polizia Comunale si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

Art. 55 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Comunale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 56 - Norma finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

## REGOLAMENTO DI POLIZIA COMUNALE

Indice :

### *TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI*

ART. 1:	FINALITA'	pag. 1
ART. 2:	FUNZIONI DI POLIZIA URBANA	pag. 1
ART. 3:	OGGETTO ED APPLICAZIONE	pag. 1
ART. 4:	DEFINIZIONI	pag. 1
ART. 5:	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	pag. 2
ART. 6:	VIGILANZA	pag. 2
ART. 7:	SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 3

## *TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE*

ART. 8:	SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag. 3
ART. 9:	LUMINARIE	pag. 4
ART. 10:	ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	pag. 4
ART. 11:	ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO	pag. 5

## *TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE*

ART. 12:	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE	pag. 5
ART. 13:	OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	pag. 6
ART.14:	PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO	pag. 6
ART.15:	AREE VERDI	pag. 6
ART.16:	NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	pag. 7
ART.17:	PUBBLICITÀ MOBILE IN VISTA DELLE STRADE	pag. 7
ART.18:	RAMI E SIEPI	pag. 8
ART.19:	PULIZIA FOSSATI	pag. 8
ART.20:	PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	pag. 8
ART.21:	PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI	pag. 8
ART.22:	BATTITURA DI PANNI E TAPPETI	pag. 9

## *TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE*

ART.23:	LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI	pag. 9
ART.24:	RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI	pag. 9
ART.25:	OGGETTI MOBILI	pag. 9
ART.26:	OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO	pag. 9
ART.27:	ACCENSIONE DI FUOCHI	pag. 10
ART.28:	TUTELA DELLA QUIETE	pag. 10
ART.29:	SCHIAMAZZI	pag. 11
ART.30:	ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE	pag. 11
ART.31:	DIVIETO DI RIMOZIONE DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	pag. 12
ART.32:	USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO	pag. 12
ART.33:	USO DI MACCHINE DA GIARDINO	pag. 12
ART.34:	DEPOSITI ESTERNI	pag. 12
ART.35:	TRATTAMENTI CON FITOFARMACI	pag.13

## *TITOLO V: ANIMALI*

ART.36:	ANIMALI DI AFFEZIONE	pag. 13
ART.37:	CUSTODIA , TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI	pag. 14
ART.38:	DETENZIONI DI CANI	pag. 14

## *TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA*

ART.39:	VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO	pag. 15
ART.40:	ATTIVITA' MISTE	pag. 15
ART.41:	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	pag. 15
ART.42:	SEQUESTRO E CONFISCA MERCI	pag. 16
ART.43:	SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI	pag. 17
ART.44:	COMPORAMENTO AVVENTORI ALL'USCITA PUBBLICI ESERCIZI	pag. 17
ART.45:	OBBLIGO DI VENDITA	pag. 18

*TITOLO VII : VARIE*

ART.46:	CORTEI FUNEBRI	pag. 18
ART.47	ACCATTONAGGIO	pag. 18
ART.48:	DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	pag. 18
ART.49:	DISCIPLINA DEL CANTIERE EDILE	pag. 19
ART.50:	DIVIETO INTRODUZIONE OGGETTI ACCESI NEI CASONETTI	pag. 19
ART.51:	OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI	pag. 20
ART 52:	INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI	pag. 20
ART.53:	CONTRASSEGNI DEL COMUNE	pag. 20

*TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

ART.54:	ABROGAZIONI DI NORME	pag. 21
ART.55:	ENTRATA IN VIGORE	pag. 21
ART.56:	NORMA FINALE	pag. 21